



COMUNE DI GENOVA

117 14 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE TERRITORIO

## **ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. ORD-2020-251 DATA 13/11/2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.**

13/11/2020	Il Sindaco
	[Marco Bucci]



COMUNE DI GENOVA

117 14 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE TERRITORIO  
Schema Provvedimento N. 2020-POS-376 del 13/11/2020

## **ORDINANZA/PROVVEDIMENTO DEL SINDACO**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.**

### **IL SINDACO**

#### **VISTI**

- il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 novembre 2020 e l'ordinanza del Ministero della Salute del 10 novembre 2020;
- l'art.32 della Legge n. 833/1978

#### **VISTI, IN PARTICOLARE**

- l'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane"
- l'art.1, comma 9, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- il combinato disposto dell'art. 2 c. 5 e dell'art. 1 c. 4 del DPCM 3 novembre 2020 che consente di disporre la chiusura al pubblico, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 nella quale introduce delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 18 ottobre 2020;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 09.11.2020 "COVID 19. Prevenzione dei fenomeni di assembramento".
- l'Ordinanza del Sindaco n. 241 del 22 ottobre 2020 con la quale, in ragione del costante aumento dei contagi nel territorio comunale, è stata disposta, a partire dal giorno 22.10.2020 e fino al giorno 13.11.2020, dalle ore 21 fino alle 06.00 del giorno successivo la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, limitatamente ad alcune aree circoscritte del territorio comunale.
- l'Ordinanza del Sindaco n. 244 del 27 ottobre 2020 con la quale, a partire dal giorno 27.10.2020 e fino al giorno 23.11.2020, le limitazioni alla circolazione già descritte nell'Ordinanza n. 242 del 22.10.2020 sono state estese a tutto il territorio comunale, dalle ore 21.00 alle ore 06.00, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute

#### **CONSIDERATO:**

- che, per effetto del costante e rapido aumento dei contagi da Covid-19 nell'ambito Comune di Genova, al fine di evitare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possano favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento, si rende necessario prevedere limitazioni più stringenti di quelle già vigenti su tutto il territorio comunale per effetto dell'Ordinanza del Sindaco 244 del 27.10.2020, disponendo, fino al 29 novembre 2020, il divieto, dalle ore 12.00 di ogni sabato alle ore 19.00 di ogni domenica, di accesso e di permanenza in determinate vie/passeggiate prospicienti il mare, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private ubicati in tali aree, nonché il divieto di accesso e di permanenza nei luoghi prospicienti la battigia, quali arenili, scogliere e spiagge, fatta salva la possibilità di transitarvi, per il tempo strettamente necessario, per svolgere attività sportive in mare, quali nuoto, windsurf, canoa e similari, ovvero di sostarvi per svolgere attività di pesca.

#### **RITENUTO**

- che, per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità e urgenza, strettamente correlate alla necessità di contenere la diffusione del contagio.

## **PRESO ATTO**

-che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come rappresentante della Comunità Locale;

## **DATO ATTO**

-che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi delle circolari del Ministero dell'Interno n. 15350/117//2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 e n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 09.11.2020, in linea con le indicazioni fornite nell'ambito del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 11.11.2020, esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture sanitarie territoriali;

-sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

## **ORDINA**

A partire dal giorno 14.11.2020 e fino al 29.11.2020, dalle ore 12.00 di ogni sabato alle ore 19.00 di ogni domenica

-il divieto di accesso e permanenza, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private ivi ubicate, nelle seguenti aree:

Passeggiata Roberto Bruzzone (Voltri), Passeggiata Spiaggia di Prà, via Pegli (lato mare), via Lungomare di Pegli (lato mare), Giardini Catellani (Pegli), corso Italia (lato mare), Passeggiata Anita Garibaldi (Nervi)

-il divieto di accesso e permanenza nei luoghi prospicienti la battigia, quali arenili, scogliere e spiagge, fatta salva la possibilità di transitarvi, per il tempo strettamente necessario, per svolgere attività sportive in mare, quali nuoto, windsurf, canoa e similari, ovvero di sostarvi per svolgere attività di pesca.

## **MANDA**

- Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;
- Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;
- Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;
- A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;
- Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco  
Marco Bucci

